



**AUTORITA' PORTUALE DI LIVORNO
ORDINANZA N. 19**

- VISTA la lettera in data 24/06/2002, prot. n°1657/Sic./2002, con la quale il Presidente del Comitato Organizzatore "Coppa Ilio Barontini", in occasione dello svolgimento delle gare remiere "Coppa D. Lorenzini e Coppa I. Barontini" previste per i giorni 21 e 22 giugno 2002, ha fatto richiesta di messa in sicurezza del campo di regata mediante lo spostamento delle boe di ormeggio utilizzate per le imbarcazioni affiliate ai Circoli Nautici siti lungo i percorsi di gara;
- RITENUTO di dover aderire alla richiesta, onde consentire il regolare svolgimento delle manifestazioni;
- VISTI gli artt.6 comma 1 (lett.a) e 8 comma 3 (lett.h) della L.84/94;

ORDINA

Art.1) Al fine di consentire il regolare svolgimento delle competizioni remiere "Coppa D. Lorenzini e Coppa I. Barontini", che avranno luogo a partire dalle ore 21:00 nei giorni 21 e 22 giugno 2002, lungo i Fossi Medicei con i seguenti percorsi:

- "Coppa I. Barontini": Scali delle Cantine, Fosso Reale, Scali Rosciano, Scali delle Barchette, Scali Cialdini, Scali D'Azeglio, Scali Olandesi, Scali Bettarini, P.za della Repubblica, Scali delle Cantine (arrivo);
- "Coppa D. Lorenzini": Scali del Pontino, Scali delle Cantine, Scali del Pontino, P.za della Repubblica, Scali delle Cantine (arrivo);

è fatto obbligo ai rispettivi proprietari di mettere in sicurezza le imbarcazioni ormeggiate lungo i campi di regata entro le ore 20.30 dei giorni 21 e 22 giugno 2002.

Art.2) E' fatto obbligo ai responsabili dei Circoli Nautici interessati, laddove i proprietari delle imbarcazioni fossero irreperibili, di provvedere alla messa in sicurezza delle imbarcazioni nelle aree d'ormeggio sopra menzionate.


Art.3) Il Comitato organizzatore provvederà, in tempo utile per la messa in sicurezza delle imbarcazioni, allo spostamento delle boe ed, immediatamente dopo la fine della competizione, al ripristino delle stesse con proprio personale.

Art.4) Il Comitato organizzatore provvederà ad apporre copia della presente ordinanza in corrispondenza degli accosti succitati 48h prima della competizione.

Art.5) E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di far osservare la presente Ordinanza.

Ove il fatto non costituisca più grave reato, i trasgressori verranno ritenuti responsabili di danni a cose o persone che dall'avvenuta violazione potessero occorrere, e puniti ai sensi dell'art.1174 Cod. Nav., con applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di somma da L.100.000 (centomila) a L.600.000 (seicentomila).

Livorno 10/06/2002


**Il Presidente
(Nereo Marcucci)**